

**COMUNE DI
LIVORNO FERRARIS**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con Deliberazione C. C. n. 27 del 12.05.2021)

Maggio 2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Funzioni di Polizia Urbana, oggetto ed applicazione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Accertamento delle violazioni
- Articolo 5 – Sanzioni

TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA (daspo urbano)

- Articolo 6 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
- Articolo 7 – Atti vietati
- Articolo 8 – Bottiglie e recipienti di vetro
- Articolo 9 – Disciplina della mendicizia
- Articolo 10 – Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive
- Articolo 11 – Prevenzione contro gli incendi
- Articolo 12 – Prevenzione contro infortuni
- Articolo 13 – Caduta di oggetti e liquidi
- Articolo 14 – Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

TITOLO III – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 15 – Spazi ed aree pubbliche
- Articolo 16 – Luminarie
- Articolo 17 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Articolo 18 – Atti vietati su suolo pubblico
- Articolo 19 – Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco
- Articolo 20 – Aree e zone vietate all'accesso dei cani

TITOLO IV – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 21 – Marciapiedi
- Articolo 22 – Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 23 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 24 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Articolo 25 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 26 – Sgombero neve
- Articolo 27 – Rami e siepi
- Articolo 28 – Pulizia fossati
- Articolo 29 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Articolo 30 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Articolo 31 – Esposizione di panni e tappeti

TITOLO V – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 32 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 33 – Oggetti mobili
- Articolo 34 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 35 – Utilizzo di strumenti musicali
- Articolo 36 – Attività produttive ed edilizie rumorose
- Articolo 37 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Articolo 38 – Uso dei dispositivi antifurto
- Articolo 39 – Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Articolo 40 – Depositi esterni
- Articolo 41 – Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO VI – ANIMALI

Articolo 42 – Animali di affezione

Articolo 43 – Custodia e tutela degli animali

Articolo 44 – Cani

Articolo 45 – Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VII – POLIZIA ANNONARIA

Articolo 46 – Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Articolo 47 – Attività miste

Articolo 48 – Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 49 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

TITOLO VIII – VARIE

Articolo 50 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Articolo 51 – Accattonaggio

Articolo 52 – Artisti di strada

Articolo 53 – Divieto di campeggio libero

Articolo 54 – Bagni

Articolo 55 – Contrassegni del Comune

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 – Abrogazioni di norme, rinvii e entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana, oggetto ed applicazione

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/1998.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, anche gestito in forma associata con altre amministrazioni locali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e/o ai componenti dell'organo esecutivo dell'Ente appositamente investiti di funzioni gestionali sulla base dell'Articolo 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., nonché al personale dell'A.R.P.A. Provinciale, dei Carabinieri (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ex Corpo Forestale dello Stato), dei Vigili del Fuoco, ai funzionari dell'A.S.L. competente e alle guardie ecologiche volontarie della Provincia di Vercelli e a tutti gli ulteriori corpi di guardie ecologiche volontarie munite dei poteri previsti dalla L.R. n. 32/1982, per quanto concerne le competenze loro attribuite dalla normativa regionale vigente.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o organi di polizia statale, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689, e s.m.i.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981.
4. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Responsabile del servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5 – Sanzioni

1. Nel rispetto dell'art. 7 bis del decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate/modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.
2. Qualora prevista dalla norma specifica all'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
4. La violazione delle ordinanze adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Articolo 4 del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore a € 100,00 e non superiore ad € 250,00, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito da specifiche disposizioni di leggi speciali. Sono, altresì, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da specifiche norme del presente regolamento.
5. Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini prescritti dall'Articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689.
6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione, se non nei casi e modi ammessi dalla legge.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'Articolo 6 della Legge 24/11/1981, n. 689, sono obbligate in solido.
8. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA (DASPO URBANO)

Art. 6 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, il rispetto della legalità, l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, anche mediante interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale e il recupero delle aree o dei siti degradati. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

Art. 7 – Atti vietati

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico, compresi parchi, giardini ed altre aree verdi è vietato:

- a) bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), ostruire i passaggi e le aree a destinazione pubblica;
- b) sostare in gruppo arrecando disturbo o, comunque, in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri utenti;
- c) rimuovere, manomettere o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (es. panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche del centro abitato della città, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- e) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- f) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

2. La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 – Bottiglie e recipienti di vetro

1. In occasione di fiere o altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque natura e gradazione, in bottiglie e/o contenitori di vetro fatta eccezione per le consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico. **Non** si considerano consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico, quelle che avvengono all'interno delle aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali dehors fissi e/o approntati all'occorrenza.

2. In occasione di fiere o altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale è vietato consumare bevande di qualunque natura e gradazione in bottiglie e/o contenitori di vetro lungo le strade. Per la definizione di strada si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

3. La violazione di quanto sopra comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

Art. 9 – Disciplina della mendicizia

1. E' sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza. La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevolati la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

Art. 10 – Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari e/o amministratori di immobili od aree comunque dismesse sono tenuti ad assicurare la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati e proporzionati ad evitare intrusioni, accumulo di rifiuti e, comunque, fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’organo accertatore o altro ufficio a ciò preposto inviterà il proprietario, il locatario, il concessionario e/o l’amministratore di immobili o di aree comunque dismesse, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l’irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari.
3. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di diffida o di altro termine in essa indicato, il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse non abbia sanato l’irregolarità accertata e/o non si sia uniformato alle prescrizioni regolamentari in essa descritta sarà soggetto alla sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.

Art. 11 – Prevenzione contro gli incendi

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative ovvero dalla Legge Regionale in materia, è vietato accendere fuochi in modo incontrollato o bruciare materiale di qualsiasi tipo ad esclusione delle potature per motivi fitosanitari. È vietato accendere fuochi in ogni caso in cui il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità, in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclo-pedonale, è fatto obbligo di spegnerlo. Non è consentito l’uso di bracieri e griglie su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
2. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’Articolo 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. È, inoltre, vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Il Comune ha facoltà di sospendere, differire o vietare la eventuale combustione di materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Art. 12 – Prevenzione contro infortuni

1. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. Gli stessi hanno, altresì, l’obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell’edificio dall’alto, i

suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali.

2. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione anche telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale e/o ufficio tecnico comunale.

3. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e/o animali.

4. La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

Art. 13 – Caduta di oggetti e liquidi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

2. La violazione di quanto sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 14 – Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017 e ss.mm.ii., di seguito vengono indicate le aree pubbliche o di uso pubblico - su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - ove si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

a) Rione Piazza:

- Piazza G. Ferraris;

- Area delimitata tra le strade: Via Cavour, Via Mons. Sismondi, Via Anselmi, Via della Parrocchia, Via Anino, Piazza F.lli Garrone, Via D. Alighieri (fino alle prigioni) Via G. Ferraris.

b) Rione S. Rocco:

- Area delimitata tra le strade: Via del Ritorno, C.so L. Giordano, Via Vaccolo, Loreto;

c) Rione S. Emiliano:

- Area delimitata tra le strade: C.so L. Giordano, Viale IV Novembre (fino a Via Dionisotti);

d) Rione S. Francesco:

- Area delimitata tra le strade: Via Martiri della Libertà e Via Roma;

e) Rione Cappuccini:

- Scuole

f) Rione S. Sebastiano:

- Area delimitata tra le strade: Via Capitani e Via Borgonuovo;

g) Rione S. Agostino:

- Area delimitata tra le strade: Via Roma (fino a Via Bergancini), Via Bergancini, Via Solaro del Borgo (a lato dell'ex istituto scolastico), Via Martiri della Libertà (tratto in corrispondenza del polo di S. Agostino);

h) Rione S. Cristoforo:

- Area delimitata tra le strade: Via Guglielmi, C.so L. Giordano (fino alle prigioni), Via D. Alighieri (dalle prigioni);

A norma dell'art.9, commi 1 e 2 del D.L 14/2017 citato, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100 a €500. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi – nelle aree sopra

indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché dall'art.7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

TITOLO III - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 15 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'Articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ed in particolare chiudere senza preventiva autorizzazione le strade o tratti di esse, limitando totalmente o parzialmente il transito veicolare e/o pedonale, nonché impedire la sosta veicolare sui margini delle stesse
3. La violazione di cui al comma precedente, salvo integre violazioni a norme specifiche di Legge, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 16 - Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È, in ogni caso, vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - e) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non via sia autorizzati, sull'altrui proprietà.
2. È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
3. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e/o dei liquidi. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco

1. Nei giardini e luoghi pubblici e nelle aree gioco è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi.
2. Nei giardini, inoltre, è vietato introdurre qualsiasi animale, ad eccezione dei cani per ciechi.
3. È vietato danneggiare, sporcare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.
4. È vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 20 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani

1. È vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giochi per bambini e all'uopo appositamente attrezzate, nei cimiteri, nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza debitamente segnalata da apposita cartellonistica.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche riconducibili a ordinanze del Sindaco già emesse e vigenti.

TITOLO IV- NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 - Marciapiedi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
 - c) è vietato ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione.
2. Non si possono percorrere i marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere, di regola, almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

5. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita rete di smaltimento delle acque meteoriche e, comunque, nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

6. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, ovvero i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, fatte salve ipotesi di reato.

Art. 25 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività di commercio su aree pubbliche, per le quali sono previste apposite regole nel relativo Regolamento, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 28, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 26 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Rami e siepi

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà di privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà di privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00 al di sopra del marciapiede e m 4,50 se sporgono sopra la carreggiata.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze:
per il periodo primaverile entro il 30 aprile
per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,

abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 32 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. 2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 33 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'Articolo 1 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24:00 alle ore 7:00 e dalle 12:00 alle 15:30, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dalle 12:00 alle 15:30 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 36 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 20:00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'Articolo 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 37 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 38 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'Articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge n. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 39 - Uso di "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È, inoltre, vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 40 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa di cui al vigente Codice della Strada.

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 42 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 43 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori o chiunque li abbia in custodia anche temporanea di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le strade, i marciapiedi o altri spazi pubblici;
 - b) condurre gli animali senza avere al seguito idonei strumenti per provvedere alla immediata pulizia del suolo in caso di imbrattamento;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. La violazione di cui al comma 1) lettera a) e comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 1 lettera b) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 44 - Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare alla ASL territorialmente competente l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 6, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, fatte salve altre previsioni speciali.
8. La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

Art. 45 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienicosanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 46 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato, salvo diversa previsione di legge:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge n. 287/1991 e ss.mm.ii. nonché dalla Legge regionale n. 38/2006.

Art. 47 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 48 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme e leggi generali e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

TITOLO VIII - VARIE

Art. 50 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari, a scopo benefico ed umanitario, effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di culto.
6. La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 51 - Accattonaggio

1. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 52 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 53 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche con camper e roulotte; è, inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'Articolo 159 del Codice della Strada.
5. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 54 - Bagni

1. Il divieto di balneazione nei torrenti, nelle rogge e nei cavi è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3. È, inoltre, vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del torrente, delle rogge e dei cavi o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 55 - Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e fa rinvio dinamico alle norme di superiore e pari rango.